



Università
per Stranieri
di Perugia

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE E INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TUTORATO E DIDATTICO-INTEGRATIVE, PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO, RISERVATE A STUDENTI REGOLARMENTE ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE E DI DOTTORATO DI RICERCA DELL'ATENEO, AI SENSI DELL'ART. 2 DEL D.M. MIUR N. 976 DEL 29/12/2014 (*Fondo per il sostegno dei giovani e favorire la mobilità degli studenti, ai sensi dell'art. 1 del D.L-decreto-legge 9 maggio 2003 n. 105, convertito dalla legge 11 luglio 2003 n. 170*)

Emanato con D.R. n. 347 del 2.10.2017



ART. 1 - (FINALITÀ)

L'Università per Stranieri di Perugia definisce annualmente forme di collaborazione, per i propri studenti iscritti ai corsi di Laurea magistrale o ai Dottorati di ricerca o ad entrambe le predette categorie di iscritti, ad attività connesse all'incentivazione delle attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, nonché ad attività connesse ai servizi resi con esclusione di quelle inerenti alla docenza di cui all'articolo 12 della legge 19/11/1990, n. 341, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative (art. 13-Legge 390/1991).

Nello specifico, le attività di tutorato sono finalizzate ad orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli (art.13-Legge 341/1990).

Le collaborazioni sono finanziate dall'Ateneo direttamente o con fondi provenienti da altri Enti pubblici o privati.

ART. 2 - (ENTITÀ DELLE COLLABORAZIONI)

Ogni collaborazione consta di 150 ore complessive. Il compenso orario è fissato in 6,00 euro per ogni ora ed è esente dalla imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche (art. 13-Legge 390/1991). Variazioni del monte ore ed importi potranno essere stabiliti dal Rettore con proprio Decreto. La collaborazione non configura, in alcun modo, un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini di pubblici concorsi.

Allo studente può essere conferita una sola collaborazione nel corso di uno stesso anno accademico. Le collaborazioni non potranno essere svolte in periodi successivi all'anno finanziario di riferimento per le somme stanziare.

Per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale, le collaborazioni sono cumulabili con la fruizione delle borse di studio di cui al d.leg.vo 29 marzo 2012, n. 68 (borse regionali per il diritto allo studio universitario).

Per gli iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca, le collaborazioni sono cumulabili con la fruizione delle borse di studio di cui al d.leg.vo 29 marzo 2012, n. 68 (borse regionali per il diritto allo studio universitario), ma non sono cumulabili con la fruizione degli assegni di ricerca. Per gli iscritti ai Dottorati di ricerca, la collaborazione potrà essere svolta previo parere favorevole del coordinatore del corso di dottorato.

ART. 3 - (SELEZIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE)

Le collaborazioni, subordinatamente alla destinazione dei fondi di cui all'art.1, preventivamente stabilita dall'Ateneo e riportata annualmente nel bando di concorso, sono attribuite agli studenti attraverso una procedura concorsuale sulla base di distinte graduatorie, rispettivamente per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale e per gli iscritti ai Dottorati di ricerca, formulate secondo quanto precisato al successivo art. 4.

La domanda di ammissione alla selezione, in carta libera ed indirizzata al Rettore dell'Università per Stranieri di Perugia, dovrà essere redatta sul fac-simile allegato al bando di concorso e dovrà essere consegnata entro la data e con le modalità precisate nello stesso bando. Chiunque presenti dichiarazioni non veritiere, al fine di fruire delle collaborazioni messe a concorso, verrà escluso dal concorso.

Studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale

Possono accedere alla selezione tutti gli studenti che:



- a) risultino regolarmente iscritti in corso (sono esclusi i fuori corso), nell'anno in cui è indetto il concorso, ai corsi di Laurea magistrale dell'Università per Stranieri di Perugia;
- b) risultino in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari per l'anno di espletamento del concorso;
- c) non siano lavoratori dipendenti o autonomi;
- d) non abbiano subito provvedimenti disciplinari o non abbiano in corso procedimenti per l'irrogazione di sanzioni disciplinari.

Studenti iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca

Possono accedere alla selezione tutti gli studenti che:

- a) risultino regolarmente iscritti, nell'anno in cui è indetto il concorso, ai Dottorati di ricerca dell'Università per Stranieri di Perugia;
- b) non siano lavoratori dipendenti o autonomi;
- c) non abbiano subito provvedimenti disciplinari o non abbiano in corso procedimenti per l'irrogazione di sanzioni disciplinari.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. Gli studenti stranieri devono essere in regola con la normativa vigente relativa al loro soggiorno in Italia.

ART. 4 - (FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE)

STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

Dopo la presentazione delle domande, la stessa struttura incaricata di gestire amministrativamente le collaborazioni procederà ad accertare, per ciascun richiedente, il possesso dei requisiti richiesti dal bando di concorso ed a formulare la graduatoria finale sulla base del numero di Crediti Formativi Universitari (CFU) maturati dal candidato alla data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione.

Nel calcolo dei crediti maturati vengono considerati tutti i CFU acquisiti con gli esami ricompresi nel piano di studio dell'anno di coorte dello studente, compresi i convalidati con o senza voto di qualsiasi genere, gli esami per i quali vengono riportati, per la valutazione, giudizi e non voto, gli esami dispensati senza voto. Sono esclusi, invece, gli esami sostenuti fuori piano. Riguardo agli esami sostenuti per le attività che nel piano di studio vengono indicate come "autonomamente scelte dallo studente" si considerano solo i CFU acquisiti con esclusione dei crediti eccedenti il numero massimo di CFU previsto per tali attività dal piano di studio del corso di iscrizione.

Nella graduatoria finale, a parità di punteggio, si considererà la data di nascita dando precedenza al candidato più giovane.

STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

Dopo la presentazione delle domande, la stessa struttura incaricata di gestire amministrativamente le collaborazioni procederà ad accertare, per ciascun richiedente, il possesso dei requisiti richiesti dal bando di concorso ed a formulare la graduatoria definitiva sulla base del voto finale ottenuto da ciascun candidato per il conseguimento del titolo (laurea) fatto valere per l'accesso al Dottorato.

Relativamente ai titoli conseguiti all'estero, per la verifica del voto ci si atterrà ad eventuali tabelle accessibili in internet. Nell'impossibilità di risalire al voto o in mancanza di precisazione da parte del candidato, si applicherà il minimo voto previsto in Ateneo di 66/110.

Nella graduatoria finale, a parità di punteggio, si considererà la data di nascita dando precedenza al candidato più giovane



Le graduatorie, approvate con Decreto Rettorale e pubblicate sulla pagina web dell'Ateneo, saranno valide per il solo anno accademico di riferimento. L'Università per Stranieri di Perugia non darà comunicazione scritta ai vincitori, idonei e non idonei. Solo per situazioni particolari (sostituzioni, eventuali colloqui, ecc.) i soggetti interessati potranno essere contattati telefonicamente o per posta elettronica.

Contro gli atti del procedimento per il conferimento delle collaborazioni agli studenti, è ammesso reclamo in carta semplice al Rettore dell'Università per Stranieri di Perugia entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie. Il Rettore giudica sulle istanze pervenute entro l'ottavo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle stesse istanze.

Nel predetto Decreto sarà precisato il numero di collaborazioni assegnate a ciascuna graduatoria.

Gli Organi universitari, direttamente o tramite colloquio, procederanno all'assegnazione dei vincitori alle strutture dell'Ateneo. Non saranno possibili passaggi di strutture. Gli stessi Organi, direttamente, o il responsabile della struttura di destinazione, provvederanno a stabilire la decorrenza della collaborazione e ne daranno comunicazione al Servizio che gestisce le collaborazioni dal punto di vista amministrativo.

ART. 5 - (ASSEGNAZIONI PERIODI, RINUNCE, SOSTITUZIONI)

Nel rispetto degli altri articoli del presente regolamento si precisa quanto segue:

- a) in caso di rinuncia prima dell'inizio della collaborazione, si procederà all'assegnazione delle collaborazioni agli studenti collocati in graduatoria secondo l'ordine di posizione nella stessa graduatoria.
- b) in caso di recesso anticipato dal servizio, si procederà, fatte salve le mutate esigenze dell'Università, alla assegnazione del monte ore residuo secondo l'ordine degli aspiranti risultati migliori classificati dopo i vincitori.
- c) lo studente che dopo l'inizio della collaborazione sia momentaneamente impossibilitato, per giustificato motivo, a rendere la prestazione, deve darne tempestiva comunicazione scritta alla persona incaricata di seguire la sua attività che decide l'eventuale differimento della prestazione.
- d) in caso di esaurimento della graduatoria si ripartirà, per le sostituzioni, dal primo rinunciatario in graduatoria.

Non è possibile iniziare la collaborazione dopo il conseguimento del titolo finale (Laurea e Dottorato). Gli studenti che nel corso dello svolgimento dell'attività dovessero conseguire il titolo, potranno portare a compimento l'incarico entro l'anno finanziario di riferimento per le somme stanziare.

ART. 6 - (CONTRATTO)

L'attività di collaborazione è regolata da specifico contratto. Il contratto deve prevedere: **a)** il periodo di decorrenza della collaborazione; **b)** la struttura presso la quale viene prestata la collaborazione; **c)** il tipo di attività che deve essere svolta e le ore previste dalla collaborazione; **d)** il corrispettivo dovuto e le modalità per la sua erogazione; **e)** l'espressa menzione che la collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato pubblico o privato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi; **f)** una clausola espressa di risoluzione unilaterale del contratto: per astensione ingiustificata dello studente dalla collaborazione, per gravi motivi o per inadempienze dell'assegnatario, per rinuncia dell'assegnatario agli studi o trasferimento ad altra sede universitaria, per irrogazione, allo studente, di provvedimenti disciplinari più gravi dell'ammonizione, per qualsiasi causa che renda lo



studente non idoneo al proseguimento della collaborazione, qualora lo stesso venga sottoposto a procedimento penale.

Il contratto potrà essere risolto con il consenso delle parti. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, l'Università non si assume responsabilità per attività, non previste dal contratto, ed eventualmente svolte dallo studente nell'espletamento della collaborazione.

Qualora la collaborazione venga annullata, quale ne sia la causa, o sospesa e non ne sia stata autorizzata la continuazione in periodo successivo, nessun corrispettivo sarà dovuto in relazione alla collaborazione non prestata.

La persona incaricata del controllo dell'attività dello studente, di norma il responsabile della struttura o il docente di riferimento o persona dagli stessi delegata, deve comunicare per iscritto all'Amministrazione dell'Università qualsiasi irregolarità che si verificasse nello svolgimento della collaborazione. L'Amministrazione, sentito lo studente interessato ed eventualmente altre persone a conoscenza dei fatti, può procedere con provvedimento motivato alla sospensione della collaborazione o alla revoca dell'incarico.

ART. 7 - (PAGAMENTO DELLE COLLABORAZIONI E COPERTURA ASSICURATIVA)

Il pagamento delle collaborazioni potrà essere effettuato in due soluzioni: la prima a metà collaborazione, commisurata alle ore effettivamente svolte e la seconda, a saldo, a fine collaborazione. E' ammesso il pagamento in rata unica della collaborazione, al termine della stessa. I pagamenti saranno effettuati previa dichiarazione scritta del responsabile della struttura di destinazione o di persona dallo stesso delegata o dell'incaricato che ha seguito l'attività dello studente.

In caso di recesso anticipato o decadenza, allo studente compete il diritto al solo pagamento delle prestazioni effettuate.

Ai collaboratori sarà applicata la stessa copertura assicurativa prevista per la generalità degli studenti iscritti ai corsi dell'Università. L'incarico non dà luogo, per l'Università per Stranieri di Perugia, ad alcun obbligo sanitario o pensionistico o di altra natura.

ART. 8

Nei casi in cui sia necessario definire modalità procedurali o situazioni non contemplate dal presente regolamento, è data facoltà al Rettore di decidere in merito, con proprio decreto.

**Area Servizi agli Studenti
Servizio Segreteria corsi di laurea e didattica**



**Università
per Stranieri
di Perugia**

Fac-simile del contratto da stipulare con gli studenti collaboratori.

CONTRATTO TRA



Università per Stranieri di Perugia

L'Università per Stranieri di Perugia, con sede in Perugia in P.zza Fortebraccio n. 4, codice fiscale 80002630541, partita I.V.A. n. 01202780548 nella persona del Direttore Generale, Dott., nato il a elettivamente domiciliato presso la sede dell'Università per Stranieri e il/la dott./ssa.....
Nato/a ail.....
Residente in
Codice fiscale

Con il presente contratto l'Università per Stranieri di Perugia e il/la dott./dott.ssa convengono e stipulano quanto segue ai sensi dell'art. 2 del D.M. MIUR n. 976 del 29/12/2014: disciplina del "fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti, ai sensi dell'art. 1 del D.L.-decreto-legge 9 maggio 2003 n. 105, convertito dalla legge 11 luglio 2003 n.170

Art. 1

Il presente contratto è stipulato nel rispetto dei principi generali stabiliti dall'ordinamento giuridico in materia di contratti e nel rispetto dei limiti sanciti dall'ordinamento giuridico in materia di assunzione di personale non di ruolo presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 2

Il/la dott./ssa si obbliga ad eseguire, sotto la direzione e controllo del responsabile del, la seguente prestazione: attività connesse all'incentivazione delle attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero. Le attività di tutorato sono finalizzate ad orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli (art.13-Legge 341/90). Dalle predette attività sono escluse quelle inerenti alla docenza di cui all'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative (art. 13-Legge 390/1991). L'Università non si assume responsabilità, per attività diverse da quelle sopra indicate, svolte dal/dalla dott./dott.ssa nell'espletamento della collaborazione.

Art. 3

Il presente contratto avrà decorrenza dal La prestazione, fatto salvo casi particolari indicati nel regolamento, dovrà essere eseguita in 150 ore (centocinquantaore), entro il

Art. 4

L'Università per Stranieri di Perugia si obbliga a corrispondere al/alla dott./ssa la somma di euro 6,00 per ogni ora lavorativa (diconsi euro sei). Il compenso è esente dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche. Il pagamento delle collaborazioni sarà effettuato, fatto salvo casi particolari indicati nel regolamento, in due soluzioni: la prima a metà collaborazione, commisurata alle ore effettivamente svolte e la seconda, a saldo, a fine collaborazione. E' ammesso il pagamento in rata unica della collaborazione, al termine della stessa.

Art. 5

I pagamenti saranno effettuati previa autorizzazione scritta della persona incaricata di seguire l'attività del contraente o di persona dallo stesso delegata. Qualora la collaborazione venga annullata, quale ne sia la causa, o sospesa e non ne sia stata autorizzata la continuazione in periodo successivo, nessun corrispettivo sarà dovuto in relazione alla collaborazione non prestata.



**Università
per Stranieri
di Perugia**

Art. 6

La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. Al collaboratore sarà applicata la stessa copertura assicurativa prevista per la totalità degli studenti iscritti ai corsi dell'Università. L'incarico non dà luogo, per l'Università per Stranieri di Perugia, ad alcun obbligo sanitario o pensionistico o di altra natura.

Art. 8

L'Università per Stranieri procederà alla risoluzione unilaterale del contratto: **a)** qualora lo studente venga sottoposto a procedimento penale per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dalla legge, **b)** per astensione ingiustificata dello studente dalla collaborazione, **c)** per gravi motivi o per inadempienze dell'assegnatario, **d)** per rinuncia dell'assegnatario agli studi o per suo trasferimento ad altra sede universitaria, **e)** per irrogazione, allo studente, di provvedimenti disciplinari più gravi dell'ammonizione, **f)** per qualsiasi causa che renda lo studente non idoneo al proseguimento della collaborazione. Il contratto, inoltre, potrà essere risolto con il consenso delle parti.

Perugia, li

Il Prestatore d'opera

Il Direttore Generale